

Repubblica Italiana
REGIONE SICILIANA



Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana

Prot. n. 4872 / 13/11/2016 del 03 MAR. 2016 Pos. Coll. e Coord. n.10

ASSESSORATO REGIONALE
DELL'ECONOMIA
Dipartimento Bilancio e Tesoro
Ragioneria Generale della regione
Servizio 9 Partecipazioni e Liquidazioni
(rif. nota 8/2/2016, n. 5723/9.6)

PALERMO

Oggetto: *Trasformazione di rapporti di lavoro a tempo parziale in rapporti a tempo pieno – società partecipate in house providing – normativa di riferimento.*

1 – Con la nota in riferimento si rappresenta che il Dipartimento regionale dei Beni Culturali ha richiesto alla Società Servizi Ausiliari s.c.p.a., organismo in *house providing* della Regione siciliana, che utilizza n. 245 lavoratori in regime di part time con orario settimanale pari a 32 ore, “*la possibilità di incremento orario dell'orario da part time a full time, dei lavoratori della predetta società a suo tempo assunti in regime di tempo parziale ..., e ciò allo scopo di potenziare i servizi di custodia e biglietteria per l'apertura al pubblico dei siti museali e di interesse archeologico*”.

Si pone, in specie, la questione “*se la trasformazione in full time di un rapporto di lavoro (fin dall'origine costituito) a tempo parziale da ... una società partecipata, debba assimilarsi ad una nuova assunzione*”.

Viene richiamata, a tal proposito, la normativa in tema di assunzioni nelle pubbliche amministrazioni e quindi nelle società partecipate, ed in specie l'art. 1, comma 10, della l.r.

29 dicembre 2008, n. 25, e l'art. 20, comma 6, della l.r. n. 11/2010, nonché la giurisprudenza in materia della magistratura contabile, e l'orientamento espresso al riguardo dal Dipartimento della funzione pubblica.


Quindi, aderendo a specifica richiesta della predetta Società Servizi ausiliari s.c.p.a., si chiede:

“ se la trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo parziale a tempo pieno dei lavoratori di S.a.s. Scpa (assunti ab origine in part time) debba assimilarsi ad una nuova assunzione, in via di interpretazione analogica dell'art. 3, comma 101, della legge 244/2007, e debba considerarsi vietata in forza dell'art. 20 comma 6 della l.r. 11/2010”;

“se possa ritenersi consentita, sulla base della normativa vigente, la modifica del contratto part time dei lavoratori di che trattasi, prevedendone un mero incremento dell'impegno orario, ma senza modificarne la natura giuridica in rapporto full time”.

2. Preliminarmente risulta opportuno richiamare il quadro normativo di riferimento:

L'art. 1, comma 9, della legge regionale 29 dicembre 2008, n. 25, prevede che *“E' fatto divieto alle Amministrazioni regionali, istituti, aziende, agenzie, consorzi, esclusi quelli costituiti unicamente tra enti locali, organismi ed enti regionali comunque denominati, che usufruiscono di trasferimenti diretti da parte della Regione, di procedere ad assunzioni di nuovo personale sia a tempo indeterminato che a tempo determinato ...”*

L'art. 20 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, recante riordino delle società a totale e maggioritaria partecipazione della Regione [comprendente al comma 1, lettera b), *“Servizi ausiliari Sicilia S.c.p.a.”*], al comma 6 dispone che *“E' fatto divieto alle società a partecipazione totale o maggioritaria della Regione ... di procedere a nuove assunzioni di personale ivi comprese quelle già autorizzate e quelle previste da disposizioni di carattere speciale, salvo quanto previsto da procedure contrattuali discendenti da bandi ad evidenza pubblica, effettuati prima dell'entrata in vigore della presente legge...”*. 

Di recente, la piena vigenza di tale disposizione è richiamata nel decreto presidenziale 27 novembre 2015 (pubblicato in GURS 8 gennaio 2016, n. 1 s.o. n. 1) recante *“Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dalla Regione siciliana”*.

A livello statale l'art. 3, comma 101, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ha stabilito che *“per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale la trasformazione del rapporto a tempo pieno può avvenire nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle*

vigenti disposizioni in materia di assunzioni”.

Sul punto vanno pure ricordati le disposizioni di riduzione delle spese in materia di impiego pubblico contenute nel *Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78/2010 (convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122)*.

Il Dipartimento della funzione pubblica (circolare 18 ottobre 2010, n. 46078), nel richiamare il succitato comma 101 dell'art. 3 della legge n. 244/2007, prevede che “... sono subordinate ad autorizzazione ad assumere anche gli incrementi di part time concernenti il personale che è stato assunto con tale tipologia di contratto”.

Quanto alla numerosa giurisprudenza contabile in materia (riportata in larga parte dal Dipartimento richiedente nella nota in riferimento), appare allo Scrivente determinante l'orientamento espresso dalla Corte dei Conti – Sezioni riunite per la Regione siciliana nella deliberazione n. 54/2012/SSRR/PAR, ove si rileva, peraltro, che le stesse Sezioni “... hanno già avuto modo di chiarire che la facoltà d'incremento delle prestazioni lavorative può essere legittimamente esercitata solo nel rispetto di tutti i vincoli e limiti fissati dal legislatore e, comunque, con l'obbligo di includere nella spesa del personale l'onere derivante dal maggior numero di ore da retribuire (delibera n. 19/2012/SSRR/PAR) e che l'incremento orario comporta, in realtà, una modifica del contratto di lavoro e, pertanto, deve rispettarsi il parametro del 40% (oggi 50%) che viene calcolato tenendo conto dell'intera spesa del personale, senza decurtazione alcuna (delibera n. 70/2011/SSRR/PAR). Per via dell'onnicomprendività del concetto di spesa di personale si ritiene, concordemente con altre Sezioni (Sezione regionale di controllo per il Piemonte, delibera n. 29/2012/PAR e Sezione regionale di controllo per il Veneto, delibera n. 280/2012/PAR), che il divieto di procedere ad assunzioni qualsiasi tipo di personale vada esteso alle modalità a queste alternative, ossia alle maggiori prestazioni lavorative o al maggior impegno professionale delle risorse umane in servizio, ove comportino un incremento di oneri finanziari per il bilancio dell'ente”.

Alla luce, pertanto, del riportato quadro normativo e giurisprudenziale, non pare dubbio, con riguardo al primo quesito posto, che la possibile trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo parziale a tempo pieno dei lavoratori di S.a.s. Scpa, assunti originariamente a tempo parziale, debba assimilarsi ad una nuova assunzione, e quindi incorrere nel divieto di cui al suindicato art. 20, comma 6, della l.r. 11/2010 e della normativa vigente in materia.

Il condiviso indirizzo espresso dalle Sezioni riunite della Corte dei conti siciliana nella succitata deliberazione n. 54/2012 (e dalla giurisprudenza ivi riportata) finisce per assorbire


il secondo quesito posto, poiché anche il solo aumento delle ore lavorative (pur “*senza modificare la natura giuridica in rapporto full time*”) non si ritiene possa essere consentito, in quanto rientrante in quella sorta di modalità alternativa alle vietate assunzioni di personale, che comporta una maggiore prestazione lavorativa e quindi, come visto, un incremento non ammissibile di oneri finanziari per il bilancio della Società.

Nei termini che precedono viene reso il parere richiesto.

Ai sensi dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P. Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso, presso codesto Dipartimento, inerenti al medesimo.

Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale n.16586/66.98.12 dell'8 settembre 1998, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere, senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati dello scrivente Ufficio.

(Avv. Gianluigi Amico)



L'AVVOCATO GENERALE

(Cons. Romeo Palma)

